



COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

P. IVA C.F. 80019740820

cap. 90040

C.C.P. N. 13823901

1° AREA AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO A DOMICILIO DA PARTE DEGLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVISSIME INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE (LEGGE 27 GENNAIO 2006 N. 22 – LEGGE 7 MAGGIO 2009 N. 46)

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D. L. 3 gennaio 2006, convertito con modificazione dalla legge 27 gennaio 2006, n. 23 e successivamente modificato con legge n. 46 del 7 maggio 2009, che ai primi 4 commi testualmente recita:

Art. 1 – “Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione”

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b) attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

RENDE NOTO

che gli elettori interessati dovranno presentare la prescritta dichiarazione entro lunedì 28 marzo 2016, preferibilmente su modello da ritirare presso l'Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.capaci.pa.it

L'Ufficio Elettorale è a disposizione per ulteriori chiarimenti. Per eventuali informazioni telefoniche chiamare il numero 091.8673103

Capaci li, 08/03/2016

IL SINDACO
Sebastiano Napoli

www.comune.capaci.pa.it

Telefono: 091.8673103/18 Fax : 091.8696978

email: comunedicapaci@iol.it – PEC: servizidemografici.comunecapaci@pec.it

Via Salvatore Guastella, 44 – 90040 CAPACI